

PROPOSTA

DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SILIQUINI

Interventi straordinari in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP)

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di eliminare una grande ingiustizia all'interno del comparto del pubblico impiego. Infatti, in tutti i Ministeri da tempo si è proceduto ai percorsi di riqualificazione del personale e anche all'interno dello stesso Ministero della giustizia sia il Dipartimento per la giustizia minorile che quello dell'amministrazione penitenziaria hanno realizzato i predetti percorsi. Sarebbe lungo, e comunque non di interesse in questa sede, individuare e analizzare le motivazioni che hanno impedito al personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia di ottenere quello che tutti gli altri loro colleghi del comparto pubblico hanno ottenuto.

Le finalità di questa proposta di legge sono quelle di colmare questa lacuna e ripagare le legittime aspettative di quanti operano nel comparto con grande spirito di sacrificio, e attaccamento alla loro funzione. Le norme proposte prevedono l'inquadramento nella posizione economica superiore del personale del Ministero della giustizia impiegato presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Le finalità perseguite dalla norma sono direttamente connesse alla funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP), e

Pag. 2

valgono a consentire l'adeguamento organizzativo conseguente a innovazioni legislative che si susseguono continuamente e che impegnano il personale ad una maggiore collaborazione con il magistrato ed allo svolgimento di mansioni diverse e di livello superiore a quelle attualmente in vigore, che risultano ormai superate.

Tale previsione, che rinviene il proprio fondamento giuridico nelle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al trattamento economico dei dipendenti della pubblica amministrazione, colma anche il divario tra la situazione del predetto personale e quella del personale impiegato presso gli altri Ministeri, e presso altri Dipartimenti dello stesso Ministero della giustizia, in riferimento ai quali, come innanzi detto, il percorso di riqualificazione ha già potuto giovare di un formale riconoscimento.

La presente legge si presenta quale applicazione del dell'art. 36 della Costituzione, riconoscendo ai lavoratori giudiziari il diritto ad una retribuzione corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato , e del principio egualitario contenuto nell'art. 3, in quanto teso a consentire l'equiparazione al personale di altre Amministrazioni ove la riqualificazione è già stata effettuata.

L'articolo 1, prevede la ricollocazione di tutto il personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia e degli UNEP. Tale ricollocazione, come specificato nei commi 2 e 3, avviene sulla base di criteri generali ed obiettivi che tengono conto sia delle esigenze organizzative dell'amministrazione, che dell'esperienza professionale e dei titoli di studio del lavoratore. Anche il procedimento è determinato in modo da garantire trasparenza ed efficacia, prevedendosi una contrattazione in sede di amministrazione con l'assistenza dell'ARAN. In tale sede vengono determinate anche nuove figure professionali di cui l'amministrazione ha bisogno.

L'articolo 2 riconosce ai direttori di cancelleria in servizio, i quali di fatto svolgono funzioni dirigenziale o vicedirigenziali, il riconoscimento del trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.

L'art.3 autorizza quindi il Ministero della giustizia a rideterminare le piante organiche e ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del medesimo Dipartimento entro la data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4, infine, contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, stimati in 85.444.468 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP) e i riassetti organizzativi conseguenti all'applicazione di nuove leggi, nonché onde assicurare il rispetto degli articoli 3, **36** e 110 della Costituzione della Repubblica Italiana, il personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato nella posizione economica immediatamente superiore, anche in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione.

2. Le figure professionali del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti sono ricollocate

nelle aree, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del CCNL del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, in relazione alle esigenze organizzative dell'amministrazione giudiziaria e nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali e con l'assistenza dell'Aran. Con la medesima procedura si provvede all'eventuale individuazione di nuove figure professionali o a una diversa denominazione delle stesse.

3. Ultime le procedure di cui al comma 2, l'inquadramento dei dipendenti nelle figure professionali, nel rispetto della posizione economica conseguita ai sensi del comma 1, avviene mediante graduatorie formate secondo criteri generali e obiettivi determinati dalla contrattazione collettiva integrativa, concernenti i titoli di studio in possesso e l'esperienza professionale.

Art. 2

Al personale già inquadrato nella qualifica di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche del Ministero della giustizia a seguito della ricollocazione e della riclassificazione del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e del personale e dei servizi e degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti, effettuate ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 85.444.468 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con il maggiore gettito derivante dalla revisione degli importi del contributo unificato conseguente alle modifiche apportate all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 2 del presente articolo.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 40 per i processi di valore sino a euro 1.100;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 400 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 250. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».